

## Tabella sinottica per le modifiche di legge correlate al pacchetto di sgravio 2027

Diritto vigente	Nuova regolamentazione
<p><b>1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>1</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)</b></p>	<p><b>1. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>2</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)</b></p>
<p><i>Art. 87 cpv. 3 e 4</i>  <sup>3</sup> Le somme forfetarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l'entrata in Svizzera.  <sup>4</sup> La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell'apolidia.</p>	<p><i>Art. 87 cpv. 3 e 4</i>  <sup>3</sup> Le somme forfetarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di <u>quattro</u> anni dopo l'entrata in Svizzera.  <sup>4</sup> La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di <u>quattro</u> anni dopo il riconoscimento dell'apolidia.</p>
	<p><i>Art. 126h</i>      <u>Disposizione transitoria della modifica del ...</u>  <u>Se l'entrata in Svizzera o il riconoscimento dell'apolidia sono avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., la somma forfettaria di cui all'articolo 87 capoverso 3 rispettivamente 4 è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo l'entrata in Svizzera o il riconoscimento dell'apolidia, ma non oltre la fine dell'anno in cui la modifica ha iniziato a esplicare i propri effetti.</u></p>
<p><b>2. Legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo (LAsi)</b></p>	<p><b>2. Legge del 26 giugno 1998<sup>4</sup> sull'asilo (LAsi)</b></p>
<p><i>Art. 88 cpv. 2, secondo periodo, cpv. 3 e 3<sup>bis</sup></i>  <sup>2</sup>  <sup>3</sup> Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi</p>	<p><i>Art. 88 cpv. 2, secondo periodo, cpv. 3 e 3<sup>bis</sup></i>  <sup>2</sup> ... . <u>Tali somme sono versate per l'intera durata della procedura d'asilo oppure per al massimo quattro anni dal deposito della domanda di concessione della protezione provvisoria.</u>  <sup>3</sup> Riguardo ai rifugiati e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o</p>

---

1      RS 142.20  
2      RS 142.20  
3      RS 142.31  
4      RS 142.31

<p>dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.</p> <p><sup>3bis</sup> Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.</p>	<p>66a<sup>bis</sup> CP<sup>5</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>6</sup> o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI<sup>7</sup>, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo <u>quattro</u> anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.</p> <p><sup>3bis</sup> Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di <u>quattro</u> anni la somma forfettaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.</p>
	<p><u>Art. 121a</u>      <u>Disposizione transitoria della modifica del ...</u></p> <p><u>Se una domanda di concessione della protezione provvisoria o una domanda d'asilo è stata depositata prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., la somma forfettaria di cui all'articolo 88 capoverso 2 rispettivamente 3 è versata per un periodo massimo di cinque anni dal deposito della relativa domanda, ma non oltre la fine dell'anno in cui la modifica ha iniziato a esplicare i propri effetti.</u></p>
<p><b>3. Legge federale del 17 marzo 2023<sup>8</sup> concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)</b></p>	<p><b>3. Legge federale del 17 marzo 2023<sup>9</sup> concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA)</b></p>
<p><i>Art. 17</i>              Finanziamento iniziale per il promovimento di progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione può prevedere aiuti finanziari unici per progetti di organizzazioni di diritto pubblico o privato, se tali progetti sono di grande interesse pubblico per la trasformazione digitale della società e dell'economia e se non sono sostenuti dalla Confederazione attraverso altri strumenti di promovimento.</p>	<p><i>Art. 17</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

- 
- 5      RS 311.0
  - 6      RS 321
  - 7      RS 142.20
  - 8      RS 172.019
  - 9      RS 172.019

<p><sup>2</sup> I risultati dei lavori elaborati con la partecipazione della Confederazione possono essere utilizzati liberamente.</p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce l'entità degli aiuti finanziari, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire</p>	
<p><b>4. Legge federale del 23 marzo 2007<sup>10</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)</b></p>	<p><b>4. Legge federale del 23 marzo 2007<sup>11</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)</b></p>
<p><i>Art. 31</i>            Formazione</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell'aiuto alle vittime.</p> <p><sup>2</sup> Tiene conto dei bisogni particolari di alcune categorie di vittime, in particolare delle esigenze dei minorenni vittime di reati contro l'integrità sessuale.</p>	<p><i>Art. 31</i> <i>Abrogato</i></p>
<p><b>5. Legge federale del 5 ottobre 1984<sup>12</sup> sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure</b></p>	<p><b>5. Legge federale del 5 ottobre 1984<sup>13</sup> sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure</b></p>
<p><i>Art. 10</i>            10 Ammontare dei sussidi</p> <p>Il sussidio ammonta al massimo all'80 per cento dei costi riconosciuti del progetto; nel caso di istituti già esistenti, al massimo all'80 per cento dei costi supplementari occasionati dal progetto.</p>	<p><i>Art. 10</i>            Ammontare dei sussidi</p> <p>Il sussidio ammonta al massimo <u>al 50 per cento</u> dei costi riconosciuti del progetto; nel caso di istituti già esistenti, al massimo <u>al 50 per cento</u> dei costi supplementari occasionati dal progetto.</p>
<p><b>6. Legge del 13 dicembre 2002<sup>14</sup> sulla formazione professionale (LFPr)</b></p>	<p><b>6. Legge del 13 dicembre 2002<sup>15</sup> sulla formazione professionale (LFPr)</b></p>
<p><i>Art. 57 cpv. 1<sup>bis</sup></i></p>	<p><u><i>Art. 57 cpv. 1<sup>bis</sup></i></u></p>

- 
- 10      RS 312.5  
11      RS 312.5  
12      RS 341  
13      RS 341  
14      RS 412.10  
15      RS 412.10

	<u><sup>1bis</sup> I contributi di cui agli articoli 54 e 55 coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili.</u>
<b>7. Legge federale del 30 settembre 2011<sup>16</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)</b>	<b>7. Legge federale del 30 settembre 2011<sup>17</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)</b>
<i>Art. 2 cpv. 3</i> <sup>3</sup> La presente legge si applica ai PF e agli altri istituti accademici federali, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.	<i>Art. 2 cpv. 3</i> <sup>3</sup> La presente legge si applica ai PF, agli altri istituti accademici federali e alle <u>alte scuole pedagogiche</u> , fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.
<i>Art. 12 cpv. 3 lett. f</i> <sup>3</sup> Nei limiti della presente legge, il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze: f. decidere in merito alla concessione di sussidi federali vincolati a progetti;	<i>Art. 12 cpv. 3 lett. f</i> <i>Abrogata</i>
<i>Art. 47 cpv. 1 lett. c e cpv. 2</i> <sup>1</sup> Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di: c. sussidi vincolati a progetti. <sup>2</sup> Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti..	<i>Art. 47 cpv. 1 lett. c e cpv. 2</i> <i>Abrogati</i>
<i>Art. 48 cpv. 3 e 4</i> <sup>3</sup> I limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che i corrispondenti crediti di pagamento annui garantiscano le aliquote previste per i sussidi. <sup>4</sup> L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale semplice un credito d'impegno distinto per:	<i>Art. 48 cpv. 3 e 4</i> <sup>3</sup> <i>Abrogato</i> <sup>4</sup> L'Assemblea federale stanZIA mediante decreto federale semplice un credito d'impegno distinto per i sussidi per gli investimenti edili e le spese

<sup>16</sup> RS 414.20

<sup>17</sup> RS 414.20

<p>a. i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici;</p> <p>b. i sussidi vincolati a progetti.</p>	<p>locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.</p>
<p><i>Art. 50 Aliquote</i> Dell'importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume:</p> <p>a. il 20 per cento per le università cantonali;</p> <p>b. il 30 per cento per le scuole universitarie professionali.</p>	<p><i>Art. 50 Aliquote</i> Dell'importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume:</p> <p>a. <u>al massimo il 18,4 per cento</u> per le università cantonali;</p> <p>b. <u>al massimo il 27 per cento per</u> le scuole universitarie professionali.</p>
<p>Sezione 5: Sussidi vincolati a progetti</p>	<p><i>Capitolo 8 sezione 5 (art. 59–61)</i> <i>Abrogata</i></p>
<p><i>Art. 59 Impiego previsto e condizioni</i></p> <p><sup>1</sup> Per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale possono essere erogati sussidi pluriennali vincolati a progetti.</p> <p><sup>2</sup> Sono considerati compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale in particolare:</p> <p>a. la costituzione di centri di competenza di importanza nazionale o regionale di cui sono congiuntamente responsabili diverse scuole universitarie o altri istituti accademici;</p> <p>b. la realizzazione di programmi straordinari a livello internazionale;</p> <p>c. die Profilbildung und die Aufgabenteilung unter den Hochschulen; lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la ripartizione dei compiti tra di esse;</p> <p>d. la promozione del plurilinguismo per quanto concerne le lingue nazionali;</p> <p>e. la promozione delle pari opportunità e l'effettiva uguaglianza tra uomo e donna;</p> <p>f. la promozione dello sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future;</p> <p>g. la promozione del diritto di partecipazione degli studenti.</p>	<p><i>Art. 59</i> <i>Abrogato</i></p>

<p><sup>3</sup> I Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano ai progetti devono fornire una prestazione propria adeguata.</p> <p><sup>4</sup> I sussidi vincolati a progetti per alte scuole pedagogiche presuppongono la partecipazione al progetto di più scuole universitarie professionali o di università e PF.</p>	
<p><b>Art. 60</b>           Basi di calcolo e limitazione nel tempo</p> <p><sup>1</sup> I sussidi vincolati a progetti sono erogati in funzione dei costi di pianificazione, attuazione ed esecuzione di un progetto.</p> <p><sup>2</sup> La loro erogazione è limitata nel tempo.</p>	<p><b>Art. 60</b> <i>Abrogato</i></p>
<p><b>Art. 61</b>           Decisione e convenzione sulle prestazioni</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito all'erogazione di sussidi vincolati a progetti.</p> <p><sup>2</sup> Fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipula con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gli obiettivi da raggiungere;</li> <li>b. le modalità di verifica dei risultati;</li> <li>c. le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.</li> </ul>	<p><b>Art. 61</b> <i>Abrogato</i></p>
	<p><u><i>Inserire prima del titolo della sezione 4</i></u></p> <p><u><b>Art. 80a</b>           Finanziamento della formazione in cure infermieristiche</u></p> <p><u>Per i contributi destinati alla promozione del numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali cantonali secondo l'articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 2022<sup>18</sup> sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, dopo l'entrata in vigore della modifica del ... le seguenti disposizioni rimangono applicabili secondo il diritto anteriore fino alla fine del 2031:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <u>articolo 12 capoverso 3 lettera f;</u></li> <li>b. <u>articolo 47 capoverso 1 lettera c;</u></li> </ul>

	<p>c. <u>articolo 48 capoverso 4 lettera b</u>;</p> <p>d. <u>articoli 59–61</u>.</p>
<b>8. Legge federale del 20 giugno 2014<sup>19</sup> sulla formazione continua (LFCo)</b>	<b>8. Legge federale del 20 giugno 2014<sup>20</sup> sulla formazione continua (LFCo)</b>
Sezione 4: Ricerca e sviluppo in materia di formazione continua	<u>Titolo dopo l'art. 10</u> Sezione 4: Ricerca del settore pubblico
<p><i>Art. 11</i> Ricerca del settore pubblico federale</p> <p>La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall'articolo 16 capoverso 2 lettere b–d della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.</p>	<p><i>Art. 11</i></p> <p>La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall'articolo 16 capoverso 2 <u>lettere a–c</u> della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>21</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.</p>
<p><i>Art. 12</i> Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua</p> <p><sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può concedere aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua o concludere accordi di prestazione con tali organizzazioni per adempiere compiti d'informazione e di coordinamento, nonché per assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità, nonché lo sviluppo della formazione continua.</p> <p><sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se l'organizzazione della formazione continua:</p> <p>a. opera su scala nazionale; e</p> <p>b. non ha scopo di lucro.</p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce ulteriori criteri per la concessione degli aiuti finanziari.</p>	<p><i>Art. 12</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 16</i> Aiuti finanziari ai Cantoni</p>	<p><i>Art. 16</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<sup>19</sup> RS 419.1

<sup>20</sup> RS 419.1

<sup>21</sup> RS 420.1

<p><sup>1</sup> A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, la SE-FRI può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.</p> <p><sup>2</sup> Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione degli aiuti finanziari.</p>	
<p><i>Art. 17</i></p> <p><sup>1</sup> Nell'ambito del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e propone lo stanziamento dei fondi necessari.</p> <p><sup>2</sup> L'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.</p> <p><sup>3</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede aiuti finanziari secondo gli articoli 12 e 16.</p>	<p><i>Art. 17</i> <i>Abrogato</i></p>
<p><b>9. Legge federale del 14 dicembre 2012<sup>22</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)</b></p>	<p><b>9. Legge federale del 14 dicembre 2012<sup>23</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)</b></p>
<p><i>Art. 18 cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup></i></p> <p><sup>2</sup> La Confederazione può inoltre sostenere:</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>b<sup>bis</sup></i>. provvedimenti per promuovere persone altamente qualificate nel settore dell'innovazione;</p>	<p><i>Art. 18 cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup></i> <i>Abrogata</i></p>
<p><i>Art. 19 cpv. 2 lett. d, 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup> frase introduttiva, 3 e 3<sup>bis</sup>, secondo e terzo periodo</i></p> <p><sup>2</sup> I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">d. i partner attuatori partecipano al progetto con prestazioni proprie o con prestazioni a favore dei partner di ricerca nella misura del 40–60 per cento dei costi diretti complessivi del progetto.</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 2 lett. d, 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup> frase introduttiva, 3 e 3<sup>bis</sup>, secondo e terzo periodo</i></p> <p><sup>2</sup> I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:</p> <p style="padding-left: 20px;">d. i partner attuatori partecipano al progetto con prestazioni proprie o con prestazioni a favore dei partner di ricerca nella misura <u>di almeno il 50 per cento</u> dei costi diretti complessivi del progetto;</p>

<sup>22</sup> RS 420.1

<sup>23</sup> RS 420.1

<p><sup>2bis</sup> In singoli casi Innosuisse può esigere dal partner attuatore una partecipazione inferiore al 40 per cento se è adempiuta una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il progetto presenta rischi di realizzazione superiori alla media e nel contempo un potenziale di successo economico superiore alla media o di utilità sociale elevato;</li> <li>dai risultati attesi possono potenzialmente trarre beneficio non soltanto il partner attuatore ma anche un'ampia cerchia di utenti non coinvolti nel progetto;</li> <li>al momento della concessione del sussidio il partner attuatore non è finanziariamente in grado di partecipare al progetto nella misura richiesta, ma presenta un potenziale di successo superiore alla media per la realizzazione dei risultati del progetto;</li> <li>il progetto si svolge nell'ambito di un programma speciale di durata limitata di cui all'articolo 7 capoverso 3.</li> </ol> <p><sup>2ter</sup> In singoli casi può esigere dal partner attuatore una partecipazione superiore al 60 per cento se è adempiuta una delle seguenti condizioni:</p> <p><sup>3</sup> Può promuovere progetti d'innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori qualora presentino un potenziale innovativo importante ma non ancora sufficientemente definito.</p> <p><sup>3bis</sup> .... Il sussidio di Innosuisse serve a coprire parzialmente o interamente sia i costi diretti di progetto a carico delle giovani imprese sia i costi per prestazioni di terzi. Innosuisse stabilisce nella sua ordinanza sui sussidi i criteri per determinare l'importo delle prestazioni proprie delle giovani imprese.</p>	<p><sup>2bis</sup> <i>Abrogato</i></p> <p><sup>2ter</sup> In singoli casi Innosuisse può <u>esigere</u> dal partner attuatore <u>una partecipazione superiore</u> se è adempiuta una delle seguenti condizioni:</p> <p><sup>3</sup> <u>Nell'ambito di programmi congiunti con istituzioni di promozione della ricerca, può promuovere progetti d'innovazione</u> realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori qualora i progetti presentino un potenziale innovativo importante ma non ancora sufficientemente definito.</p> <p><sup>3bis</sup> ... Il sussidio di Innosuisse serve a coprire <u>al massimo il 50 per cento</u> dei costi di progetto di giovani imprese. Innosuisse stabilisce i criteri <u>per determinare l'importo di tale sussidio</u> nella sua ordinanza sui sussidi.</p>
<p><i>Art. 20a</i>      Promozione di persone altamente qualificate</p> <p><sup>1</sup> Innosuisse può sostenere persone altamente qualificate provenienti da centri di ricerca universitari e da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo nonché da piccole e medie imprese nell'acquisire competenze nel settore dell'innovazione.</p>	<p><i>Art. 20a</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p><sup>2</sup> A tal fine può concedere sussidi affinché queste persone abbiano la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. realizzare studi di fattibilità o progetti simili;</li> <li>b. partecipare a programmi di formazione continua;</li> <li>c. partecipare a programmi di scambio per promuovere l'interazione tra scienza e pratica.</li> </ul> <p><sup>3</sup> I sussidi possono essere versati alla persona altamente qualificata per coprire i costi diretti di progetto, le tasse di partecipazione o le spese di mantenimento oppure, in caso di programmi di scambio, al suo datore di lavoro per coprire i costi di mantenimento del salario. Possono essere versati anche sotto forma di borse di studio o mutui senza interessi.</p> <p><sup>4</sup> I sussidi sono accordati soltanto se l'obiettivo di promozione non può essere raggiunto nell'ambito di un progetto d'innovazione di cui all'articolo 19 o di un provvedimento di cui all'articolo 20 capoverso 1 o 2.</p>	
<p><b>10. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>24</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)</b></p>	<p><b>10. Legge federale del 1° luglio 1966<sup>25</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)</b></p>
<p><i>Art. 1 lett. e</i></p> <p>La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.</li> </ul>	<p><i>Art. 1 lett. e</i></p> <p>La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.</li> </ul>
<p><i>Art. 14a cpv. 1 lett. b e cpv. 2</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione può accordare sussidi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. la formazione e la formazione continua di specialisti;</li> </ul> <p><sup>2</sup> La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l'interesse nazionale lo richiede.</p>	<p><i>Art. 14a cpv. 1 lett. b e cpv. 2</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione può accordare sussidi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. <i>Abrogato</i></li> </ul>

<sup>24</sup> RS 451

<sup>25</sup> RS 451

	<sup>2</sup> La Confederazione può svolgere direttamente queste attività nonché <u>organizzare formazioni e formazioni continue per specialisti se sussiste un interesse nazionale.</u>
<b>11. Legge federale del 3 ottobre 2003<sup>26</sup> concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)</b>	<b>11. Legge federale del 3 ottobre 2003<sup>27</sup> concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)</b>
<i>Art. 9 cpv. 2<sup>bis</sup></i> <sup>2bis</sup> I contributi destinati alla perequazione dell'aggravio sociodemografico aumentano di 80 milioni di franchi nel 2021 e durevolmente di 140 milioni di franchi dal 2022. Questo aumento non viene adeguato al rincaro.	<i>Art. 9 cpv. 2<sup>bis</sup></i> <i>Abrogato</i>
<b>12. Legge del 5 ottobre 1990<sup>28</sup> sui sussidi (LSu)</b>	<b>12. Legge del 5 ottobre 1990<sup>29</sup> sui sussidi (LSu)</b>
<i>Art. 7 cpv. 2</i>	<i>Art. 7 cpv. 2</i> <sup>2</sup> <u>Gli aiuti finanziari accordati per un compito non possono superare il 50 per cento dei suoi costi. In casi motivati il loro importo può essere più elevato, nello specifico se essi hanno carattere regressivo e sono limitati nel tempo.</u>
<b>13. Legge federale del 21 giugno 1996<sup>30</sup> sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)</b>	<b>13. Legge federale del 21 giugno 1996<sup>31</sup> sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)</b>
<i>Art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup><sup>32</sup></i> <sup>1bis</sup> Dal 1° gennaio 2026 la restituzione dell'imposta decade per i veicoli impiegati nel traffico locale dalle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.	<i>Art. 18 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup><sup>33</sup></i> <i>Abrogati</i>

---

26 RS 613.2  
27 RS 613.2  
28 RS 616.1  
29 RS 616.1  
30 RS 641.61  
31 RS 641.61  
32 FF 2024 686 allegato  
33 FF 2024 686 allegato

<p><sup>1ter</sup> Al di fuori del traffico locale, l'imposta può essere restituita dal 1° gennaio 2030 soltanto alle imprese di trasporto concessionarie della Confederazione che dimostrano l'impossibilità, per ragioni topografiche, di impiegare sulle linee interessate autobus con un sistema di propulsione a energie rinnovabili e a impatto zero sul CO<sub>2</sub>.</p>	
<p><b>14. Legge sul CO<sub>2</sub> del 23 dicembre 2011<sup>34</sup></b></p>	<p><b>14. Legge sul CO<sub>2</sub> del 23 dicembre 2011<sup>35</sup></b></p>
<p><i>Art. 33a</i>      Principio</p> <p><sup>1</sup> Un terzo dei proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> è utilizzato per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici, promuovere le energie rinnovabili e le tecnologie per la riduzione dei gas serra (art. 34–35).</p>	<p><i>Art. 33a</i>      Principio</p> <p><sup>1</sup> I proventi della tassa sul CO<sub>2</sub> verranno utilizzati <u>fino alla fine del 2031 nella misura del 41 per cento al massimo</u> e a partire dal 2032 nella misura di al massimo un terzo per gli scopi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>la promozione di tecnologie e processi innovativi (art. 6 LOCl<sup>36</sup>) e la copertura dei rischi (art. 7 LOCl);</u></li> <li>b. <u>il programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica (art. 50a LEn<sup>37</sup>);</u></li> <li>c. <u>la promozione di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;</u></li> <li>d. <u>l'ampliamento di un fondo per il finanziamento di fidejussioni utilizzate per la riduzione di gas serra (fondo per le tecnologie, art. 35).</u></li> </ol> <p><sup>2</sup> <u>I proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, sono anzitutto utilizzati nella misura di al massimo 400 milioni di franchi a favore della promozione di cui al capoverso 1, ripartendoli per metà ai sensi della lettera a e per l'altra metà ai sensi della lettera b.</u></p> <p><sup>3</sup> <u>Dedotti 400 milioni di franchi, l'importo rimanente dei proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, viene utilizzato a favore della</u></p>

<sup>34</sup> RS 641.71; FF 2024 686

<sup>35</sup> RS 641.71; FF 2024 686

<sup>36</sup> RS 814.310

<sup>37</sup> RS 730.0

<p><sup>2</sup> I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.</p> <p><sup>3</sup> I mezzi inutilizzati secondo il capoverso 2 possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento delle promozioni secondo gli articoli 34 e 34a, per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici e promuovere le energie rinnovabili.</p>	<p><u>promozione di cui al capoverso 1 lettere c e d, ripartendolo ai sensi della lettera c nella misura di al massimo 30 milioni di franchi e ai sensi della lettera d nella misura di al massimo 25 milioni di franchi.</u></p> <p><sup>4</sup> I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.</p> <p><sup>5</sup> I mezzi inutilizzati di cui al <u>capoverso 4</u> possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento degli <u>importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per le promozioni ai sensi del capoverso 1.</u></p>
<p><b>Art. 34</b>            Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici</p> <p><sup>1</sup> Fatti salvi gli articoli 34a e 35, i mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1 sono utilizzati per il finanziamento di provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli edifici, compresa la riduzione del consumo di elettricità nei mesi invernali. Al riguardo si tiene conto del bilancio di CO<sub>2</sub> dei materiali edili impiegati.</p> <p><sup>2</sup> La Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di promozione di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEn14. I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEn. Sono fatte salve le seguenti particolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi miranti a incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche, nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a combustibili fossili, e ne garantiscono un'attuazione armonizzata.</li> <li>b. i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base per abitante e in un contributo complementare; il contributo di base per abitante ammonta al massimo al 30 per cento dei mezzi disponibili; il contributo complementare non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli.</p>	<p><b>Art. 34</b> <i>Abrogato</i></p>

<p><b>Art. 34a</b>      Promozione delle energie rinnovabili</p> <p><sup>1</sup> Dei mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1, la Confederazione può impiegare fino a un massimo di 45 milioni di franchi all'anno per promuovere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;</li> <li>b. la valorizzazione di risorse idrotermiche utilizzabili indirettamente se dopo la prima perforazione di sondaggio un'utilizzazione secondo la lettera a si rivela impossibile;</li> <li>c. la pianificazione energetica territoriale comunale e sovracomunale per l'utilizzo di energie rinnovabili e del calore residuo;</li> <li>d. impianti nuovi e ampliamenti infrastrutturali importanti di impianti esistenti destinati alla produzione di gas rinnovabile, prioritariamente impianti che immettono gas nella rete;</li> <li>e. impianti che utilizzano l'energia solare termica per generare calore di processo.</li> </ul> <p><sup>2</sup> I mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera b possono essere accordati al massimo sino alla fine del 2030, i mezzi per la promozione di progetti secondo il capoverso 1 lettera c al massimo sino alla fine del 2035.</p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.</p>	<p><b>Art. 34a</b> <b>Abrogato</b></p>
<p><b>Art. 35</b>      Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra</p> <p><sup>1</sup> Dei mezzi di cui all'articolo 33a capoverso 1, al massimo 25 milioni di franchi all'anno sono versati per il finanziamento di fideiussioni al fondo per le tecnologie.</p> <p><sup>2</sup> Il fondo per le tecnologie di cui al capoverso 1 è amministrato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.</p> <p><sup>3</sup> Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a:</p>	<p><b>Art. 35</b>      Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra</p> <p><sup>1</sup> Il fondo per le tecnologie di cui all'articolo 33a capoverso 1 <u>lettera d</u> è amministrato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.</p> <p><sup>2</sup> Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare impianti e procedure <u>atti a</u>:</p>

<p>a. ridurre le emissioni di gas serra;  b. permettere l'impiego di energie rinnovabili; o  c. promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.</p> <p><sup>4</sup> Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.</p>	<p>a. ridurre le emissioni di gas serra;  b. permettere l'impiego di energie rinnovabili; o  c. promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.</p> <p><sup>3</sup> Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.</p> <p><sup>4</sup> <u>Il fondo per le tecnologie non può indebitarsi. In caso di saldo negativo del fondo in seguito a impreviste perdite da fideiussioni, i mezzi secondo l'articolo 33a capoverso 1 frase introduttiva sono inizialmente utilizzati per l'ampliamento del fondo per le tecnologie fino a coprire nuovamente le perdite da fideiussioni previste, e solo successivamente in conformità all'articolo 33a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.</u></p>
<p><i>Art. 36 cpv. 1 lett. b e d</i></p> <p><sup>1</sup> Alla popolazione e all'economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato:</p> <p>b. la parte dei proventi della tassa sul CO2 che non è utilizzata per ridurre le emissioni di CO2 degli edifici e per promuovere l'energia rinnovabile e le tecnologie per la riduzione dei gas serra;  d. i mezzi che non sono stati impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 3; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.</p>	<p><i>Art. 36 cpv. 1 lett. b e d</i></p> <p><sup>1</sup> Alla popolazione e all'economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato:</p> <p>b. la parte dei proventi <u>che non è utilizzata per le promozioni di cui all'articolo 33a;</u>  d. i mezzi che non sono stati impiegati secondo l'articolo 33a <u>capoverso 5;</u> tali mezzi sono versati ogni cinque anni.</p>
<p><i>Art. 37a</i>      Provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze e di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo</p> <p><sup>1</sup> proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati per:</p> <p>a. provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze, in particolare promozione di treni notturni; e  b. provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare provvedimenti di sviluppo e produzione di carburanti per l'aviazione sintetici rinnovabili.</p> <p><sup>2</sup> Al massimo sino alla fine del 2030, ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono destinati al massimo 30 milioni di franchi all'anno. La parte</p>	<p><i>Art. 37a</i>      Massnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen im Luftverkehr</p> <p><sup>1</sup> <u>Il 50 per cento al massimo</u> dei proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili <u>sono utilizzati</u> per provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare per la promozione dello sviluppo e della produzione di carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione.</p> <p><sup>2</sup> I mezzi a <u>destinazione vincolata</u> che risultano inutilizzati <u>alla fine di un esercizio contabile</u> possono essere impiegati negli anni successivi <u>a complemento dei mezzi di cui al capoverso 1.</u></p>

<p>residua dei proventi può essere destinata ai provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b.</p> <p><sup>3</sup> I mezzi non utilizzati possono essere impiegati negli anni successivi.</p> <p><sup>4</sup> Con i contributi per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono promosse in particolare offerte con un rapporto costi-benefici vantaggioso sotto il profilo della riduzione delle emissioni di gas serra. La concessione dei contributi di promozione è subordinata alle condizioni seguenti:</p> <p>a. l'offerta è proposta per più anni;</p> <p>b. l'attrattiva delle offerte esistenti per i viaggiatori viene migliorata.</p> <p><sup>5</sup> I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b ammontano al massimo al 60 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente possono ammontare al 70 per cento. Per le eccezioni sono determinanti l'interesse particolare della Confederazione e il rapporto costi-benefici.</p> <p><sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.</p>	<p><sup>3</sup> I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 ammontano <u>al massimo al 50 per cento</u> dei costi computabili.</p> <p><sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.</p>
<p><i>Art. 41 rubrica e cpv. 1, primo periodo</i> Formazione, formazione continua e informazione</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua sul tema della protezione del clima nell'ambito dell'attività professionale, nonché le piattaforme e le altre attività di informazione riguardanti la protezione del clima con un importo massimo di 5 milioni di franchi all'anno.</p>	<p><i>Art. 41 rubrica e cpv. 1, primo periodo</i> Informazione</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione può promuovere piattaforme e attività di informazione nel settore della protezione del clima. ...</p>
<p><i>Art. 41a cpv. 1 e 2</i></p> <p><sup>1</sup> Nell'ambito del trasporto di viaggiatori concessionario, la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per l'acquisto di veicoli a propulsione elettrica e la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica, per un importo massimo di 47 milioni di franchi all'anno.</p>	<p><i>Art. 41a cpv. 1 e 2</i></p> <p><sup>1</sup> <u>Per le offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente ai Cantoni (art. 28 della legge del 20.3.2009<sup>38</sup> sul trasporto di viaggiatori)</u>, la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per un importo <u>massimo di 30 milioni di franchi</u> all'anno per:</p>

<p><sup>2</sup> I contributi coprono i costi nella misura seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i veicoli stradali impiegati nel traffico regionale ordinato congiuntamente da Confederazione e Cantoni, il 75 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;</li> <li>b. per i veicoli stradali impiegati nel traffico locale e nel restante traffico concessionario, il 30 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;</li> <li>c. nella navigazione concessionaria, il 30 per cento dei costi d'investimento supplementari o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica, al netto di tutti i contributi di promozione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'acquisto di <u>veicoli stradali e battelli</u> a sistemi di propulsione elettrica;</li> <li>b. <u>la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica.</u></li> </ul> <p><sup>2</sup> I contributi coprono i costi nella misura seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i veicoli stradali: il 75 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;</li> <li>b. <u>per i battelli</u>: il 30 per cento dei costi d'investimento supplementari <u>in caso di acquisto</u> o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica, al netto di tutti i contributi di promozione.</li> </ul>
<p><b>15. Legge del 19 dicembre 1997<sup>39</sup> sul traffico pesante (LTTP)</b></p>	<p><b>15. Legge del 19 dicembre 1997<sup>40</sup> sul traffico pesante (LTTP)</b></p>
<p><i>Art. 19 cpv. 2 e 2<sup>bis41</sup></i></p> <p><sup>2</sup> La Confederazione assegna la sua quota dei proventi netti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 2013 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.</p> <p><sup>2bis</sup> Se nella pianificazione finanziaria del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria il Consiglio federale prevede una riserva di almeno 300 milioni di franchi, la Confederazione impiega i mezzi non necessari alla costituzione della riserva per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 2 e 2<sup>bis42</sup></i></p> <p><sup>2</sup> La Confederazione impiega la sua quota dei proventi netti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 2013<sup>43</sup> sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;</li> <li>b. <u>la compensazione dei costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.</u></li> </ul> <p><sup>2bis</sup> Se, <u>alla chiusura dei conti</u>, il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria indica una riserva inferiore a 300 milioni di franchi, la quota della Confederazione <u>va dapprima impiegata per il conferimento a tale Fondo.</u></p>

---

39 RS **641.81**  
40 RS **641.81**  
41 FF **2024** 2495  
42 FF **2024** 2495  
43 RS **742.140**; FF **2024** 2495

<p><b>16. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>44</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD)</b></p>	<p><b>16. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>45</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD)</b></p>																					
<p><i>Art. 38 cpv. 1<sup>ter</sup>, 2, 3 e 4</i></p> <p><sup>2</sup> L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa di cui all'articolo 36 capoversi 1, 2 e 2bis, primo periodo.</p> <p><sup>3</sup> Le deduzioni sociali non sono ammesse.</p>	<p><i>Art. 38 cpv. 1<sup>ter</sup>, 2, 3 e 4</i></p> <p><sup>1ter</sup> <u>Le prestazioni in capitale del medesimo anno fiscale sono cumulate. I coniugi sono tenuti a pagare l'imposta sulle loro prestazioni in capitale in maniera indipendente l'uno dall'altro.</u></p> <p><sup>2</sup> L'imposta per un anno fiscale ammonta a:</p> <table border="1" data-bbox="1144 491 2112 815"> <tr> <td>– per un importo fino a</td> <td>20 000 franchi</td> <td>0,1 per cento</td> </tr> <tr> <td>– per un importo superiore a 20 000 e fino a</td> <td>50 000 franchi</td> <td>0,25 per cento</td> </tr> <tr> <td>– per un importo superiore a 50 000 e fino a</td> <td>100 000 franchi</td> <td>1 per cento</td> </tr> <tr> <td>– per un importo superiore a 100 000 e fino a</td> <td>250 000 franchi</td> <td>3 per cento</td> </tr> <tr> <td>– per un importo superiore a 250 000 e fino a</td> <td>1 000 000 franchi</td> <td>5 per cento</td> </tr> <tr> <td>– per un importo superiore a 1 000 000 e fino a</td> <td>10 000 000 franchi</td> <td>7,5 per cento</td> </tr> <tr> <td>– per un importo superiore a 10 000 000 franchi</td> <td></td> <td>11,5 per cento</td> </tr> </table> <p><sup>3</sup> <u>Non sono ammesse deduzioni.</u></p> <p><sup>4</sup> <u>Importi d'imposta inferiori a 25 franchi non vengono riscossi.</u></p>	– per un importo fino a	20 000 franchi	0,1 per cento	– per un importo superiore a 20 000 e fino a	50 000 franchi	0,25 per cento	– per un importo superiore a 50 000 e fino a	100 000 franchi	1 per cento	– per un importo superiore a 100 000 e fino a	250 000 franchi	3 per cento	– per un importo superiore a 250 000 e fino a	1 000 000 franchi	5 per cento	– per un importo superiore a 1 000 000 e fino a	10 000 000 franchi	7,5 per cento	– per un importo superiore a 10 000 000 franchi		11,5 per cento
– per un importo fino a	20 000 franchi	0,1 per cento																				
– per un importo superiore a 20 000 e fino a	50 000 franchi	0,25 per cento																				
– per un importo superiore a 50 000 e fino a	100 000 franchi	1 per cento																				
– per un importo superiore a 100 000 e fino a	250 000 franchi	3 per cento																				
– per un importo superiore a 250 000 e fino a	1 000 000 franchi	5 per cento																				
– per un importo superiore a 1 000 000 e fino a	10 000 000 franchi	7,5 per cento																				
– per un importo superiore a 10 000 000 franchi		11,5 per cento																				
<p><b>17. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>46</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA)</b></p>	<p><b>17. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>47</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA)</b></p>																					
<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a</i></p> <p><sup>1</sup> Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:</p> <p>a. la formazione continua di specialisti;</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a</i></p> <p><sup>1</sup> Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:</p> <p>a. <i>Abrogato</i></p>																					

<sup>44</sup> RS 642.11

<sup>45</sup> RS 642.11

<sup>46</sup> RS 721.100; FF 2024 687

<sup>47</sup> RS 721.100; FF 2024 687

<p><sup>2</sup> Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:</p> <p>a. istituti e associazioni per la formazione continua di specialisti;</p>	<p><sup>2</sup> Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:</p> <p>a. <i>Abrogato</i></p>
<p><b>18. Legge federale del 22 marzo 1985<sup>48</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin)</b></p>	<p><b>18. Legge federale del 22 marzo 1985<sup>49</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin)</b></p>
<p><i>Art. 4 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta al <u>24 per cento</u> della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.</p>
<p><i>Art. 37f cpv. 1 lett. a e f nonché cpv. 2</i></p> <p>Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per:</p> <p>a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea;</p>	<p><i>Art. 37f cpv. 1 lett. a e f nonché cpv. 2</i></p> <p><sup>1</sup> Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per:</p> <p>a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea, <u>purché sussista un interesse per la Confederazione</u>;</p> <p>f. <u>la prestazione di servizi della sicurezza aerea.</u></p> <p><sup>2</sup> <u>Il Consiglio federale definisce gli interessi della Confederazione ai sensi del capoverso 1 lettera a.</u></p>
<p><b>19. Legge federale del 30 settembre 2016<sup>50</sup> sull'energia (LEne)</b></p>	<p><b>19. Legge federale del 30 settembre 2016<sup>51</sup> sull'energia (LEne)</b></p>
<p><i>Art. 49 cpv. 2–4</i></p> <p><sup>2</sup> Dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, la Confederazione può sostenere:</p>	<p><i>Art. 49 cpv. 2–4</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>

---

48 RS 725.116.2  
49 RS 725.116.2  
50 RS 730.0  
51 RS 730.0

<p>a. impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione;</p> <p>b. esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, a valutare misure di politica energetica o a rilevare i dati necessari.</p> <p><sup>3</sup> Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera.</p> <p><sup>4</sup> La Confederazione può selezionare in parte attraverso una procedura di bandi di gara gli impianti pilota e di dimostrazione e i progetti pilota e di dimostrazione destinati a essere sostenuti. A tale scopo l'UFE può pubblicare bandi per il deposito di offerte su determinati temi ed entro un termine definito. Le offerte concernenti i temi contenuti nei bandi possono essere prese in considerazione nell'anno corrispondente soltanto se sono depositate nell'ambito della relativa procedura e nel rispetto dei termini.</p>	
<p><i>Art. 50a cpv. 1–3</i></p> <p><sup>1</sup> Nell'ambito di un programma d'impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all'anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica.</p> <p><sup>2</sup> L'esecuzione compete ai Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti conformemente all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO<sub>2</sub>.</p> <p><sup>3</sup> I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici.</p>	<p><i>Art. 50a cpv. 1–3</i></p> <p><sup>1</sup> Nell'ambito di un programma d'impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di <u>al massimo</u> 200 milioni di franchi all'anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica.</p> <p><sup>2</sup> L'esecuzione compete ai Cantoni.</p> <p><sup>3</sup> <u>I Cantoni possono riservare i fondi presso la Confederazione in maniera continuativa e nella misura in cui hanno approvato le domande in tal senso. Una volta completata una misura, il relativo importo viene versato al Cantone. La Confederazione tiene costantemente aggiornati i Cantoni in merito ai fondi a disposizione.</u></p>
<p><i>Art. 51 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 possono essere finanziate nell'ambito dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge del 23</p>	<p><i>Art. 51 cpv. 2</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

dicembre 2011 sul CO <sub>2</sub> , sempre che le condizioni ivi previste siano adempiute.	
<p><i>Art. 53 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3 lett. a</i></p> <p><sup>2bis</sup> Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dall'interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.</p> <p><sup>3</sup> Sono considerati costi computabili:</p> <p>a. per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 49 capoverso 2, le parti non ammortizzabili dei costi direttamente legate allo sviluppo e alla sperimentazione degli aspetti innovativi del progetto;</p>	<p><i>Art. 53 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3 lett. a</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>
<p><b>20. Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>52</sup> sulla circolazione stradale (LCStr)</b></p>	<p><b>20. Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>53</sup> sulla circolazione stradale (LCStr)</b></p>
<p><i>Art. 105a<sup>54</sup></i></p> <p><sup>1</sup> L'USTRA può, entro i limiti dei crediti stanziati per la promozione di soluzioni innovative nel campo dei trasporti sulle strade pubbliche, concedere aiuti finanziari per:</p> <p>a. impianti pilota e di dimostrazione;</p> <p>b. progetti per la sperimentazione di nuovi sviluppi tecnologici.</p> <p><sup>2</sup> Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano in Svizzera un valore aggiunto pari almeno all'aiuto finanziario concesso.</p>	<p><i>Art. 105a<sup>55</sup></i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<sup>52</sup> RS 741.01

<sup>53</sup> RS 741.01

<sup>54</sup> FF 2023 791

<sup>55</sup> FF 2023 791

<p><sup>3</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi sulla base di una domanda e alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il richiedente garantisce che i lavori saranno svolti in base allo scopo prefissato e valutati sistematicamente;</li> <li>b. il progetto influisce positivamente sulla mobilità sostenibile;</li> <li>c. il progetto è concluso entro tre anni;</li> <li>d. il responsabile del progetto tiene una documentazione concernente il progetto e i relativi risultati; l'USTRA può pubblicare e utilizzare a titolo gratuito i rapporti al riguardo.</li> </ol> <p><sup>4</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.</p> <p><sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le altre prescrizioni relative agli aiuti finanziari, in particolare i requisiti relativi alla domanda, i costi computabili e le condizioni per la proroga del termine di cui al capoverso 3 lettera c.</p>	
<p><b>21. Legge del 17 dicembre 2010<sup>56</sup> sulle poste (LPO)</b></p>	<p><b>21. Legge del 17 dicembre 2010<sup>57</sup> sulle poste (LPO)</b></p>
<p><i>Art. 16 cpv. 4, 6 e 7</i></p> <p><sup>4</sup> Sono concesse riduzioni per la distribuzione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale;</li> <li>b. giornali e periodici editi da organizzazioni senza scopo di lucro, distribuiti ai loro abbonati, membri o donatori (stampa associativa e delle fondazioni) e di cui viene assicurata la distribuzione regolare.</li> </ol> <p><sup>6</sup> Il Consiglio federale approva i prezzi ridotti.</p> <p><sup>7</sup> La Confederazione accorda annualmente, per tale riduzione, i seguenti contributi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 30 milioni di franchi per la stampa regionale e locale;</li> <li>b. 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni.</li> </ol>	<p><i>Art. 16 cpv. 4, 6 e 7</i></p> <p><sup>4</sup> È concessa una riduzione per la distribuzione di quotidiani e settimanali della stampa regionale e locale in abbonamento.</p> <p><sup>6</sup> <u>La riduzione</u> necessita dell'approvazione del Consiglio federale.</p> <p><sup>7</sup> A questa riduzione la Confederazione contribuisce annualmente con <u>25 milioni di franchi</u>.</p>

<sup>56</sup> RS 783.0

<sup>57</sup> RS 783.0

22. Legge federale del 24 marzo 2006 <sup>58</sup> sulla radiotelevisione (LRTV)	22. Legge federale del 24 marzo 2006 <sup>59</sup> sulla radiotelevisione (LRTV)
<p><i>Art. 28</i> Offerta editoriale destinata all'estero</p> <p><sup>1</sup> Il Consiglio federale conclude periodicamente un accordo con la SSR sull'estensione dell'offerta editoriale destinata all'estero conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera c e sui relativi costi.</p> <p><sup>2</sup> In situazioni di crisi può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli.</p> <p><sup>3</sup> La Confederazione rimborsa alla SSR almeno la metà dei costi per le prestazioni di cui al capoverso 1 ed i costi integrali per le prestazioni di cui al capoverso 2.</p>	<p><i>Art. 28</i> Offerta editoriale destinata all'estero</p> <p>In situazioni di crisi il Consiglio federale può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli. La Confederazione ne sostiene le spese.</p>
<p><i>Art. 57</i> Contributi alla diffusione di programmi radiofonici</p> <p><sup>1</sup> L'UFCOM accorda un contributo a un'emittente titolare di una concessione con partecipazione al canone secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a se la diffusione via etere del suo programma radiofonico in una regione di montagna comporta oneri supplementari.</p> <p><sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i criteri di calcolo in base ai quali l'UFCOM accorda i contributi.</p>	<p><i>Art. 57</i> <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 76</i></p> <p>La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua dei programmisti, in particolare mediante contributi a istituti di formazione e di formazione continua.<sup>83</sup> L'UFCOM disciplina i criteri d'attribuzione e decide in merito al versamento dei contributi.</p>	<p><i>Art. 76</i> <i>Abrogato</i></p>

<sup>58</sup> RS 784.40

<sup>59</sup> RS 784.40

<b>23. Legge del 7 ottobre 1983<sup>60</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)</b>	<b>23. Legge del 7 ottobre 1983<sup>61</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)</b>
<p><i>Art. 49 cpv. 1, 1<sup>bis62</sup> e 3</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua degli specialisti che esercitano attività legate alla protezione dell'ambiente.</p> <p><sup>1bis</sup> Per garantire un'offerta di corsi qualitativamente elevata, essa può accordare contributi a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari che rientrano nel novero delle sostanze di cui all'articolo 29. L'ammontare dei contributi è definito in funzione dell'interesse della Confederazione all'adempimento dei compiti nonché delle possibilità di finanziamento dell'organizzazione beneficiaria e ammonta al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Gli aiuti finanziari possono essere versati forfettariamente, sulla base dei costi stimati di una prestazione fornita in modo efficiente.</p> <p><sup>3</sup> Essa può promuovere lo sviluppo, la certificazione, la verifica e l'introduzione sul mercato di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre, nell'interesse pubblico, il carico ambientale. Di regola gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi. Devono essere rimborsati in funzione degli utili realizzati se i risultati dei lavori di sviluppo sono stati usati a fini commerciali. Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni i risultati di tali misure promozionali e fa rapporto alle Camere.</p>	<p><i>Art. 49 cpv. 1, 1<sup>bis63</sup> e 3</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<b>24. Legge federale del 24 gennaio 1991<sup>64</sup> sulla protezione delle acque (LPAc)</b>	<b>24. Legge federale del 24 gennaio 1991<sup>65</sup> sulla protezione delle acque (LPAc)</b>
<p><i>Art. 57 cpv. 2</i></p>	<p><i>Art. 57 cpv. 2</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<sup>60</sup> RS 814.01

<sup>61</sup> RS 814.01

<sup>62</sup> FF 2024 2502

<sup>63</sup> FF 2024 2502

<sup>64</sup> RS 814.20

<sup>65</sup> RS 814.20

<sup>2</sup> Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell'interesse generale della salvaguardia delle acque, segnatamente con misure alla fonte.	
<i>Art. 64 cpv. 2</i> <sup>2</sup> Essa può assegnare aiuti finanziari per la formazione e per la formazione continua di personale specializzato e per l'informazione della popolazione.	<i>Art. 64 cpv. 2</i> <sup>2</sup> Essa può assegnare aiuti finanziari per l'informazione della popolazione.
<i>Art. 64a</i> La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve superare il 60 per cento dei costi computabili.	<i>Art. 64a</i> <i>Abrogato</i>
<b>25. Legge del 21 marzo 2003<sup>66</sup> sull'ingegneria genetica (LIG)</b>	<b>25. Legge del 21 marzo 2003<sup>67</sup> sull'ingegneria genetica (LIG)</b>
<i>Art. 26 cpv. 3</i> <sup>3</sup> Può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone incaricate dell'adempimento dei compiti previsti nella presente legge.	<i>Art. 26 cpv. 3</i> <i>Abrogato</i>
<b>26. Legge del 6 ottobre 1995<sup>68</sup> sul servizio civile (LSC)</b>	<b>26. Legge del 6 ottobre 1995<sup>69</sup> sul servizio civile (LSC)</b>
<i>Art. 46 cpv. 3 lett. c</i> <sup>3</sup> L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo: c. in caso di impieghi per i quali l'istituto d'impiego riceve aiuti finanziari in virtù dell'articolo 47;	<i>Art. 46 cpv. 3 lett. c</i> <i>Abrogata</i>
<i>Art. 47</i> Aiuto finanziario a favore dell'istituto d'impiego <sup>1</sup> La Confederazione può, a titolo eccezionale ed entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente progetti che servono alla conservazione dei beni culturali, alla protezione dell'ambiente e della natura, alla salvaguardia del paesaggio o alle foreste.	<i>Art. 47</i> <i>Abrogato</i>

---

<sup>66</sup>      RS **814.91**

<sup>67</sup>      RS **814.91**

<sup>68</sup>      RS **824.0**

<sup>69</sup>      RS **824.0**

<p><sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina gli altri presupposti per la concessione del sostegno finanziario e definisce i costi di progetto computabili.</p>	
<p><b>27. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>70</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)</b></p>	<p><b>27. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>71</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)</b></p>
<p><i>Art. 103</i> Contributo della Confederazione  Il contributo della Confederazione ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 102 capoverso 2.</p>	<p><i>Art. 103</i> Contributo della Confederazione  <sup>1</sup> Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al <u>19,5 per cento delle uscite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nell'anno precedente all'entrata in vigore della modifica datata ...</u>  <sup>2</sup> <u>Ogni anno il contributo della Confederazione è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto. Il valore degli introiti di tale imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta e della base di calcolo.</u>  <sup>3</sup> <u>Tuttavia, Il contributo della Confederazione corrisponde almeno al valore iniziale dopo l'adeguamento al rincaro accumulato dall'entrata in vigore della modifica del ...</u>  <sup>4</sup> Il contributo all'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 viene dedotto dal contributo della Confederazione.  <sup>5</sup> <u>Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le regole di arrotondamento e le soglie minime per le correzioni in caso di modifiche della base di calcolo.</u></p>
<p><b>28. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>72</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal)</b></p>	<p><b>28. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>73</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal)</b></p>
<p><i>Art. 54</i> Obiettivi in materia di costi e di qualità  Sentiti gli assicuratori, gli assicurati, i Cantoni e i fornitori di prestazioni, il Consiglio federale stabilisce obiettivi quadriennali in materia di costi e di qualità riguardo alle prestazioni.</p>	<p><i>Art. 54 cpv. 2</i></p>

<sup>70</sup> RS 831.10

<sup>71</sup> RS 831.10

<sup>72</sup> RS 832.10; FF 2024 2412

<sup>73</sup> RS 832.10; FF 2024 2412

	<u><sup>2</sup> Il Consiglio federale può adeguare gli obiettivi in materia di costi e di qualità durante il quadriennio se gli assunti di base utilizzati per stabilirli hanno subito modifiche sostanziali.</u>
<p><i>Art. 66 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.</p>	<p><i>Art. 66 cpv. 2</i></p> <p><u><sup>2</sup> Tale sussidio per ogni anno di un quadriennio secondo l'articolo 54<sup>74</sup> corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'anno precedente al quadriennio, in aggiunta agli obiettivi cumulati in materia di costi di cui all'articolo 54 per l'anno in questione e per eventuali anni precedenti al quadriennio interessato.</u></p>
<b>29. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>75</sup> sulla politica regionale</b>	<b>29. Legge federale del 6 ottobre 2006<sup>76</sup> sulla politica regionale</b>
<p><i>Art. 12</i>      Sgravi fiscali</p> <p><sup>1</sup> Se un Cantone concede sgravi fiscali ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>10</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, anche la Confederazione può concedere sgravi sull'imposta federale diretta.</p> <p><sup>2</sup> Gli sgravi sull'imposta federale diretta sono concessi soltanto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. un'impresa industriale oppure un'azienda del settore terziario vicina ad attività produttive crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti;</li> <li>b. il progetto soddisfa le condizioni poste dalla presente legge a livello di economia regionale;</li> <li>c. il Cantone prevede il recupero d'imposta in caso di sgravi fiscali ottenuti abusivamente.</li> </ul> <p><sup>3</sup> Consultati i Cantoni, il Consiglio federale stabilisce le zone in cui le imprese possono beneficiare di tali sgravi e determina le modalità della vigilanza finanziaria, segnatamente l'obbligo di procurarsi e trasmettere informazioni in merito agli effetti degli sgravi fiscali concessi.</p>	<p><i>Art. 12</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<sup>74</sup> FF 2024 2412

<sup>75</sup> RS 901.0

<sup>76</sup> RS 901.0

<p><i>Art. 19</i> Domande di sgravio fiscale e procedura</p> <p><sup>1</sup> La decisione di concedere sgravi fiscali spetta al Cantone. Questo inoltra la relativa domanda, corredata della sua decisione e delle sue proposte, alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).</p> <p><sup>2</sup> La SECO esamina le domande per il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Questo decide della concessione e dell'entità degli sgravi sull'imposta federale diretta.</p> <p><sup>3</sup> La decisione concernente gli sgravi sull'imposta federale diretta è pronunciata dall'autorità cantonale competente per la tassazione delle imprese, alle condizioni definite dal DEFR e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.</p>	<p><i>Art. 19</i> <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 21 cpv. 1 e 3 secondo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge, la Confederazione alimenta un Fondo per lo sviluppo regionale.</p> <p><sup>3</sup></p>	<p><i>Art. 21 cpv. 1 e 3 secondo periodo</i></p> <p><sup>1</sup> <u>La Confederazione finanzia le misure previste dalla presente legge mediante il Fondo per lo sviluppo regionale.</u></p> <p><sup>3</sup> <u>... Il fondo non può indebitarsi.</u></p>
	<p><i>Art. 25a</i> <u>Disposizione transitoria della modifica del ...</u></p> <p><sup>1</sup> <u>Il DEFR può adeguare decisioni emanate in virtù dell'articolo 19 se le condizioni e gli oneri ivi disposti non vengono rispettati.</u></p> <p><sup>2</sup> <u>Le disposizioni d'attuazione necessarie all'applicazione degli sgravi fiscali concessi sulla base degli articoli 12 e 19 rimarranno applicabili fino al 31 dicembre 2043.</u></p> <p><sup>3</sup> <u>L'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette alla SECO, fino a tre anni dopo l'ultimo sgravio sull'imposta federale diretta, i dati ricevuti dal Cantone sull'importo degli utili netti imponibili per i quali tale imposta non è stata riscossa.</u></p>

30. Legge del 29 aprile 1998 <sup>77</sup> sull'agricoltura (LAgr)	30. Legge del 29 aprile 1998 <sup>78</sup> sull'agricoltura (LAgr)
<p><b>Art. 22</b> Ripartizione dei contingenti doganali</p> <p><sup>1</sup> I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.</p> <p><sup>2</sup> L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mediante vendita all'asta;</li> <li>b. in funzione della prestazione all'interno del Paese;</li> <li>c. sulla base del quantitativo richiesto;</li> <li>d. conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso;</li> <li>e. conformemente all'ordine della tassazione;</li> <li>f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.</li> </ol> <p><sup>3</sup> Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.</p> <p><sup>4</sup> Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.</p> <p><sup>5</sup> Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.</p> <p><sup>6</sup> L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.</p>	<p><b>Art. 22</b> Vendita all'asta dei contingenti doganali</p> <p><sup>1</sup> <u>I contingenti doganali vengono venduti all'asta.</u></p> <p><sup>2</sup> <u>A titolo eccezionale, l'autorità competente può rinunciare alla vendita all'asta se, a causa delle condizioni di mercato,</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>è necessaria un'assegnazione a breve termine; oppure</u></li> <li>b. <u>il ricavo atteso dalla vendita all'asta è inferiore ai costi sostenuti per l'asta stessa.</u></li> </ol> <p><sup>3</sup> <u>Se si rinuncia alla vendita all'asta, i contingenti doganali possono essere assegnati come segue:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. conformemente all'ordine della tassazione;</li> <li>b. in funzione delle precedenti importazioni dei richiedenti;</li> <li>c. <u>a seconda delle quote di mercato; oppure</u></li> <li>d. sulla base del quantitativo richiesto.</li> </ol> <p><sup>4</sup> Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.</p> <p><sup>5</sup> Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per l'assegnazione di contingenti doganali di cui <u>al capoverso 3.</u></p> <p><sup>6</sup> L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.</p>

<sup>77</sup> RS 910.1

<sup>78</sup> RS 910.1

<p><b>Art. 23</b> Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva</p> <p><sup>1</sup> Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure</li> <li>b. l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.</li> </ul> <p><sup>2</sup> La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese.</p>	<p><b>Art. 23</b> <i>Abrogato</i></p>
<p><b>Art. 48</b> Ripartizione dei contingenti doganali</p> <p><sup>1</sup> I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all'asta.</p> <p><sup>2</sup> Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello. Ne sono eccettuate le carni kosher e halal.</p> <p><sup>2bis</sup> Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni kosher e halal.</p> <p><sup>3</sup> Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.</p>	<p><b>Art. 48</b> <i>Abrogato</i></p>
<p><b>Art. 50</b> Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne</p> <p><sup>1</sup> La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.</p>	<p><b>Art. 50</b> <i>Abrogato</i></p>

<p><sup>2</sup> A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l'organizzazione, l'esecuzione, la sorveglianza e l'infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.</p>	
<p><i>Art. 51 cpv. 1 lett. a</i>  <sup>1</sup> Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:</p> <p>a. eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;</p>	<p><i>Art. 51 cpv. 1 lett. a</i>  <i>Abrogata</i></p>
<p><i>Art. 51<sup>bis</sup> Valorizzazione della lana di pecora</i>  La Confederazione può prendere misure per valorizzare la lana di pecora. Può sostenere tale valorizzazione all'interno del Paese mediante contributi.</p>	<p><i>Art. 51<sup>bis</sup></i>  <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 52 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene</i>  La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore della produzione di uova indigene.</p>	<p><i>Art. 52</i>  <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 76 cpv. 3<sup>79</sup></i>  <sup>3</sup> La Confederazione si assume al massimo il 90 per cento dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.</p>	<p><i>Art. 76 cpv. 3</i>  <sup>3</sup> La Confederazione si assume al massimo il <u>50 per cento</u> dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.</p>
<p><b>31. Legge del 1° luglio 1966<sup>80</sup> sulle epizoozie (LFE)</b></p>	<p><b>31. Legge del 1° luglio 1966<sup>81</sup> sulle epizoozie (LFE)</b></p>
<p><i>Art. 45a</i>  <sup>1</sup> In relazione alle misure di eliminazione ordinate in situazioni straordinarie, la Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere contributi per i costi di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.  <sup>2</sup> I contributi sono versati ai detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, di pollame, nonché ai macelli.</p>	<p><i>Va. (Art. 45a)</i>  <i>Abrogato</i></p>

<sup>79</sup> RU 2024 623

<sup>80</sup> RS 916.40

<sup>81</sup> RS 916.40

<p><sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce l'importo dei contributi per animale. Nel far ciò tiene conto dello sviluppo delle possibilità di riciclaggio dei sottoprodotti di origine animale e adegua i contributi di conseguenza.</p> <p><sup>4</sup> I contributi ai macelli sono versati soltanto se i sottoprodotti di origine animale sono stati eliminati in stabilimenti di eliminazione riconosciuti. Il macello deve attestarlo sulla scorta di contratti ed esibendo le fatture degli stabilimenti di eliminazione.</p> <p><sup>5</sup> La somma dei contributi non deve eccedere le entrate provenienti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali per il bestiame da macello e per la carne ai sensi dell'articolo 48 della legge del 29 aprile 1998/90 sull'agricoltura.</p>	
<p><b>32. Legge forestale del 4 ottobre 1991<sup>82</sup> (LFo)</b></p>	<p><b>32. Legge forestale del 4 ottobre 1991<sup>83</sup> (LFo)</b></p>
<p><i>Art. 29 cpv. 1 e 2</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione coordina e promuove la formazione in campo forestale.</p> <p><sup>2</sup> In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.</p>	<p><i>Art. 29 cpv. 1 e 2</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione coordina la formazione in campo forestale.</p> <p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 34a</i>      Vendita e utilizzazione del legno</p> <p>La Confederazione promuove la vendita e l'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante il sostegno di progetti innovativi.</p>	<p><i>Art. 34a</i>      Vendita e utilizzazione del legno</p> <p>La Confederazione sostiene progetti a favore della vendita e dell'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile.</p>
<p><i>Art. 38a cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. a</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:</p> <p>    e. la promozione della formazione degli operai forestali e la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria;</p> <p><sup>2</sup> La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:</p>	<p><i>Art. 38a cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. a</i></p> <p><sup>1</sup> La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:</p> <p>    e. <i>Abrogata</i></p> <p><sup>2</sup> La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:</p>

<sup>82</sup> RS 921.0

<sup>83</sup> RS 921.0

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d-g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;	a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b, <u>d, f e g</u> : come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;
<b>Art. 39</b> <b>Formazione professionale</b> <sup>1</sup> La Confederazione versa contributi per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 52–59 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale. <sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.	<b>Art. 39</b> <b>Abrogato</b>
<b>33. Legge del 20 giugno 1986<sup>84</sup> sulla caccia (LCP)</b>	<b>33. Legge del 20 giugno 1986<sup>85</sup> sulla caccia (LCP)</b>
<b>Art. 14 cpv. 4</b> <sup>4</sup> La Confederazione gestisce il Centro svizzero di documentazione per la ricerca sulla selvaggina. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della formazione e della ricerca.	<b>Art. 14 cpv. 4</b> <sup>4</sup> La Confederazione gestisce <u>il Centro svizzero di ricerca e documentazione per la gestione della fauna selvatica</u> . Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della ricerca o della consulenza.
<b>34. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>86</sup> sulla pesca (LFSP)</b>	<b>34. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>87</sup> sulla pesca (LFSP)</b>
<b>Art. 13 cpv. 1</b> <sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'ambiente sostiene le autorità competenti nell'organizzazione dei corsi necessari per la formazione specialistica e la formazione specialistica continua dei pescatori professionisti e dei piscicoltori.	<b>Art. 13 cpv. 1</b> <b>Abrogato</b>

---

84        **RS 922.0**

85        **RS 922.0**

86        **RS 923.0**

87        **RS 923.0**